



# Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)  
TEL. 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 – 85.40.12  
C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405  
[www.comune.gemmano.rn.it/](http://www.comune.gemmano.rn.it/)

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 del 22/03/2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO ULTERIORE DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON ORDINANZA N. 44 20/03/2020.**

VISTI

il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;

il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;

il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. • il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;

il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; • il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa applicabili sull'intero territorio nazionale”;

l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 44, del 20 marzo 2020 con cui sono state disposte ulteriori disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini finalizzate ad un rafforzamento delle misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 a causa della preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini, rappresentata dal Direttore Generale dell'ASL della Romagna, che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell'intera area riminese, considerato inoltre che alcuni territori della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste una assidua mobilità di interscambio e che tale provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante aumento;

La comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini ha individuato i varchi di controllo che dovranno essere presidiati dalle forze di polizia ed i punti di blocco stradali ove dovrà essere interdetta la circolazione, della cintura provinciale e interna;

RITENUTO di dover adottare, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Giunta regionale il quale ha ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, un provvedimento di limitazione della circolazione sulle aree di circolazione del territorio comunale individuate dalla sopra indicata Agenzia regionale, al fine di interdire, sulle predette aree, la circolazione, secondo le modalità indicata dalla stessa;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed è emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere, in questa fase di emergenza già ampiamente sottoposti al gravoso carico dovuto agli afflussi .

VISTO inoltre che in data 21.03.2020 si è tenuta una videoconferenza fra i Sindaci della Provincia di Rimini e le varie istituzioni dalla quale è scaturita la necessità che ogni Comune emetta una propria Ordinanza per l'istituzione di varie chiusure delle strade concordate nella riunione di cui sopra;

DATA preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini che ne ha condiviso i contenuti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini. VISTO l'articolo 32 della legge numero 833 del 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

FATTI SALVI gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato da quello del 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili, previa le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

### **ORDINA**

dalla odierna fino al 3 aprile 2020 è disposta l'istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate dalla Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile –Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini.

Per i motivi esposti in narrativa, che sia attuata la regolamentazione viaria a seguito riportata e sia installata la seguente segnaletica stradale:

Sulla Via Cà Bernardo:

- semitrasennatura con new jersey
- divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e polizia.

Sulla SP 32 dall'incrocio con Via Arcella fino al confine con le Marche:

- semitrasennatura con new jersey
- divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e polizia.

SONO FATTI SALVI gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato da quello del 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili, previa le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:

- Prefetto di Rimini: [protocollo.prefrn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrn@pec.interno.it)
- Servizio Viabilità Provinciale: [pec@pec.provincia.rimini.it](mailto:pec@pec.provincia.rimini.it)
- Polizia Locale Unione Valconca: [poliziamunicipale.unionevalconca@pec.it](mailto:poliziamunicipale.unionevalconca@pec.it)
- Carabinieri: [trn28518@pec.carabinieri.it](mailto:trn28518@pec.carabinieri.it)

### **AVVERTE**

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Gemmano, 22/03/2020

II SINDACO  
**Santi Riziero**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

